

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 113/94 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 1994****recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione della Germania, con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3503/93⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che è necessario adattare l'aiuto concesso alla consegna dei suini pesanti per tener conto dell'attuale situazione del mercato, in particolare della diminuzione dei prezzi di mercato;

considerando che la decisione 93/566/CE della Commissione⁽⁵⁾, relativa alle restrizioni veterinarie e sanitarie è stata sostituita dalla decisione 94/27/CE della Commis-

sione⁽⁶⁾; che occorre tener conto di tale modifica nel regolamento (CE) n. 3088/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, il rinvio alla decisione « 93/566/CE » è sostituito dal rinvio alla decisione « 94/27/CE ».
- 2) All'articolo 4, paragrafo 1, l'importo di « 110 ECU » è sostituito da « 100 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 60.

⁽⁶⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 31.